
Ordinanza relativa all'esercizio della caccia (Prescrizioni per l'esercizio della caccia; PEC)

del 2 luglio 2019 (stato 1 agosto 2019)

emanata dal Governo il 2 luglio 2019

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾, l'art. 19, l'art. 28 e l'art. 38 della legge cantonale sulla caccia²⁾ nonché l'art. 34 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste³⁾

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'esercizio della caccia per tutti i tipi di caccia sul territorio del Cantone dei Grigioni.

² All'interno delle zone di protezione della selvaggina fanno stato le disposizioni sul Parco nazionale svizzero, sulle bandite federali di caccia e sulle zone di protezione della selvaggina cantonali.

Art. 2 Documenti

¹ Il cacciatore è tenuto a portare con sé i seguenti documenti durante l'esercizio della caccia: libretto di licenza di caccia, licenza di caccia ed elenco degli abbattimenti.

Art. 3 Armi da caccia e mezzi tecnici ausiliari

1. Controllo delle armi

¹ I controlli delle armi vengono effettuati dal competente organo di vigilanza della caccia⁴⁾ previo appuntamento telefonico.

¹⁾ CSC [110.100](#)

²⁾ CSC [740.000](#)

³⁾ CSC [920.100](#)

⁴⁾ <http://www.ajf.gr.ch>

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 4 2. Custodia di armi da caccia

¹ Il cacciatore deve portare con sé la propria arma da caccia quando lascia la zona di caccia. Fuori del periodo di caccia le armi da caccia non possono essere custodite nella zona di caccia.

Art. 5 3. Munizioni

¹ Durante la caccia è vietato portare con sé e utilizzare cartucce a pallottola per fucili a canna liscia. Per fucili a canna liscia sono permessi solo i calibri 12, 16 e 20.

Art. 6 4. Ausili tecnici

¹ Durante la caccia è vietato portare con sé e utilizzare intensificatori della luce residua, visori termici per cannocchiali, trappole fotografiche e droni.

Art. 7 5. Distanze di tiro

¹ In condizioni ottimali, le distanze di tiro massime ammontano a 200 metri per tiri con proiettili e 40 m per tiri con pallini.

Art. 8 Accesso alla zona di caccia

1. Prima dell'inizio della caccia e dopo un'interruzione della caccia

¹ Il giorno prima dell'inizio della caccia e il giorno prima della ripresa della caccia dopo un'interruzione è permesso utilizzare veicoli a motore per recarsi nella zona di caccia. In questi giorni è permesso recarsi in assetto di caccia negli alloggi, a piedi o con veicoli a motore, a partire dalle ore 12.00. I veicoli a motore devono essere portati in un posteggio autorizzato la sera stessa. Sono fatte salve le disposizioni particolari per la caccia speciale (art. 64).

Art. 9 2. Piazza di tiro Hinterrhein

¹ Chi accede al territorio di caccia all'interno dell'area militare a Hinterrhein è tenuto a informarsi in precedenza in merito agli orari di tiro e alle eventuali sospensioni dei tiri ⁵⁾.

Art. 10 3. Mezzi di trasporto pubblico

¹ Per recarsi nella zona di caccia è permesso utilizzare i treni previsti dall'orario, i mezzi di trasporto pubblico stradale (corse di autopostali, linee di autobus, ecc.), nonché le funivie per Feldis/Veulden, Landarenca e Braggio.

⁵⁾ Informazioni: pubblicazioni di tiro e bacheca all'entrata del poligono/guardie di tiro e il servizio informazioni telefonico 081 660 11 11

Art. 11 4. Disposizioni speciali per l'uso di veicoli a motore

¹ Prima di un giorno in cui non viene esercitata la caccia e alla fine della caccia alta e bassa i veicoli a motore possono essere utilizzati per rientrare a casa dopo gli orari di tiro. Sono considerati veicoli a motore anche veicoli alimentati a batteria come ad esempio le biciclette elettriche e simili.

² All'interno di insediamenti sparsi segnalati da cartelli di località bianchi e blu o bianchi e neri si possono parcheggiare veicoli a motore all'interno del nucleo compatto degli stessi oppure su parcheggi segnalati appositamente con "parcheggio cacciatori" o "cacciatori" da parte degli organi di vigilanza della caccia.

³ I seguenti parcheggi sono esclusi dal divieto di parcheggio:

- a) distretto di caccia I: passo del Lucomagno (galleria di protezione dalle valanghe, uscita sud); Medel-Lucmagn (ponte Fuorns); Laus (Hettas); Schlans (al di sopra del villaggio); Dardin (scuola);
- b) distretto di caccia II: Zervreila (parcheggio ristorante); Lunschania (parcheggio strada cantonale, galleria Schöntobel); Prustag Dado (Lumbrein); Peiden (Peiden Bad); Arezen (Fatscha); Valendas (Oberdutjen); Vrin (Ligiazun); Ilanz (Tischinas); Vattiz (Davos Munts); Cumbel (Valgronda);
- c) distretto di caccia III: Safien-Camana (bir Saga punto 1643); Safien-Egschi (presso la diga Egschi); Safien Neukirch (torrente Treusch); Safien-Acla; Ausserglas; Prüz (inizio sentiero per l'alpe Prüz); Sils i.D. (ex stazione FR); Scharans (presso il poligono di tiro); Pignia (Vitali); Wergenstein (Lavanos); Zillis Reischen (campeggio Rania); Avers-Juppa (parcheggio pony lift); solo durante la caccia alta: Scharans (strada forestale zum alten Schin, punto 995)⁶⁾; Sils i.D. (Versasca);
- d) distretto di caccia IV: San Bernardino (Du Lac); San Bernardino (cantina Toscano, campeggio); Mesocco (parcheggio presso lo svincolo A13 Mesocco sud); Sorte; Soazza (Ponte di Vigna, 2'736'680/1'134'075); gli ultimi quattro giorni della caccia alta: Rossa (Valbella, 2'730'170/1'140'517); Rossa (Pian del Sescpet, 2'728'340/1'136'819); Mesocco (Siu Sot, 2'738'665/1'137'914); Mesocco (Panieru, 2'738'604/1'140'333); Arvigo (Zanella, 2'727'583/1'127'624); Soazza (Bec, 2'735'050/1'134'870); San Vittore (Folcetta, 2'727'751/1'124'339); Lostallo (La Pala, 2'737'534/1'131'096); Lostallo (2'736'800/1'129'900); Roveredo (Diga Roggiasca, 2'733'470/1'118'259); Roveredo (Vif, Bivio Monti di Laura, 2'730'548/1'119'820);
- e) distretto di caccia V/VI: Dischma (cava di ghiaia Chintsch Hus); Jenisberg; Mutten-Stafel (parcheggio cacciatori e all'interno dei cartelli "parcheggio cacciatori"); Solis (parcheggio stazione); Bivio, parcheggio Tua, Sportanlagen AG; Marmorera (parcheggio galleria lago di Marmorera);
- f) distretto di caccia VII: Bever (parcheggio discarica, punto 1693);
- g) distretto di caccia VIII-2: La Rösa; Sfazù; Pozzolascio (parcheggio ristorante);
- h) distretto di caccia IX: Zernez (discarica Tantermozza); Ardez (diramazione Sur En – Val Sampuoir);

⁶⁾ può essere utilizzata gratuitamente con veicoli a motore per l'esercizio della caccia alta

- i) distretto di caccia X: S-charl; Sent (Kurhaus Val Sinestra); Fimbartal (presso il confine di Stato); Pfandshof; Vinadi; Tschlin (poligono Sclamischo); Tarasp (Nairs, Chasa Carola); Ramosch (Ruinas Serviezel); Valsot (San Niclà);
- j) distretto di caccia XI: Ascharina (parcheggio locanda Bellawiese); Pany (stazione di valle impianto di risalita); Fideris (Strahlegg); Jenaz (in der Au); Furna (Riedji, punto 1404); Furna (Ronggji); Seewis (parcheggio Ganda); ConTERS (Eierloch);
- k) distretto di caccia XII: Coira (protezione civile Meiersboden); Langwies (parcheggio comunale centro di manutenzione); Churwalden (Passugg, deviazione Polenweg); Mastrils (Saga), gli ultimi quattro giorni della caccia alta: Bonaduz (Sigl Ault all'altezza della diramazione Scardanal – Sculms, 2'746'166/1'184'816).

Art. 12 5. Trasporto di ungulati in giorni in cui non viene esercitata la caccia

¹ Il trasporto durante una giornata in cui non viene esercitata la caccia di un ungulato abbattuto deve essere annunciato in precedenza all'organo di vigilanza della caccia.

Art. 13 Campeggio

¹ Per l'esercizio della caccia, il montaggio di tende e teli, nonché l'utilizzo di roulotte, camper o altri veicoli a motore per il pernottamento sono consentiti soltanto in campeggi segnalati.

² Sono vietati misure edilizie volte alla creazione di posti per dormire nonché l'approntamento di depositi, scorte e simili.

Art. 14 Gestione dei resti da svisceramento

¹ I resti da svisceramento che potrebbero presentare una contaminazione da piombo devono essere smaltiti in modo tale da non essere raggiungibili da uccelli rapaci e da predatori selvatici.

Art. 15 Controllo degli abbattimenti

1. Registrazione nell'elenco degli abbattimenti

¹ La selvaggina abbattuta sia legalmente sia illegalmente deve essere registrata con una penna a sfera nell'elenco ufficiale degli abbattimenti immediatamente dopo l'abbattimento. Per ciascun abbattimento occorre indicare obbligatoriamente la località più vicina, il nome locale, l'altitudine sul livello del mare e il numero del settore di rilevamento. Gli uccelli possono essere registrati al termine della giornata di caccia a condizione che il numero di abbattimenti non sia limitato per la relativa specie di uccelli.

² Prima di consegnare l'elenco degli abbattimenti il cacciatore deve confermare con la propria firma la correttezza delle indicazioni fornite.

Art. 16 2. Consegna degli elenchi degli abbattimenti

¹ Tutti gli elenchi degli abbattimenti della relativa caccia devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla conclusione del relativo tipo di caccia mediante posta A Plus o raccomandata all'ufficio di rilascio delle licenze presso il quale la licenza di caccia è stata acquistata.

Art. 16a 3. Consegna dei moduli di protocollo per l'analisi degli effetti di munizioni con e senza piombo

¹ Ogni abbattimento di ungulati durante la caccia alta, la caccia speciale e la caccia allo stambecco deve essere protocollato sul modulo appositamente previsto, indipendentemente dal fatto se siano stati utilizzati proiettili con o senza piombo.

² I moduli di protocollo devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla conclusione del relativo tipo di caccia all'ufficio di rilascio delle licenze congiuntamente all'elenco degli abbattimenti.

Art. 17 4. Obbligo di identificazione

¹ Subito dopo l'abbattimento e il ritrovamento della preda il cacciatore deve apporre una targhetta ufficiale in plastica a un tendine d'Achille dell'animale abbattuto (UCP GR/GL e numero d'ordine). Ciò riguarda tutti gli ungulati, indipendentemente dallo scopo di utilizzo. La targhetta in plastica può essere rimossa solamente al momento del sezionamento della carcassa.

² Le targhette vengono consegnate a ciascun cacciatore in occasione del rilascio annuale delle licenze. Ulteriori targhette possono essere ritirate durante la stagione di caccia presso gli organi di vigilanza della caccia, i servizi di analisi dell'Ufficio e presso il Museo della natura dei Grigioni.

³ Animali abbattuti che vengono sezionati sul posto o in capanne per cacciatori devono essere notificati in precedenza agli organi di vigilanza della caccia.

Art. 18 5. Lavorazione e utilizzo della carne, autodichiarazione

¹ Allo scopo di lavorare e di utilizzare la carne, per ciascun animale abbattuto occorre compilare un modulo di accompagnamento della selvaggina (modulo ufficiale 14; autodichiarazione).

² Sono esclusi da questa autodichiarazione i cacciatori che portano l'animale abbattuto dal luogo di abbattimento direttamente in spazi privati e sezionano autonomamente l'animale e lo utilizzano nella propria economia domestica (uso personale).

³ I moduli di accompagnamento della selvaggina vengono consegnati a ciascun cacciatore in occasione del rilascio annuale delle licenze. Altri moduli di accompagnamento della selvaggina possono essere ritirati durante la stagione di caccia presso gli organi di vigilanza sulla caccia, i servizi di analisi dell'Ufficio e presso il Museo della natura dei Grigioni.

Art. 19 Consegna dei verbali di ricerca

¹ I verbali di ricerca devono essere consegnati al competente guardiano della selvaggina capodistretto entro sette giorni dalla fine del relativo tipo di caccia.

Art. 20 Selvaggina abbattuta illegalmente

1. Principi

¹ La selvaggina abbattuta illegalmente viene computata nel contingente delle prede. L'animale senza testa (cinghiale con testa) deve essere acquistato dal cacciatore al prezzo per la cacciagione fissato, indipendentemente dall'ulteriore utilizzabilità. L'importo corrispondente viene fatturato dall'Ufficio.

² Trofei di selvaggina abbattuta illegalmente vengono distrutti se non presentano un valore particolare per il pubblico.

Art. 21 2. Perizia

¹ Se gli organi di vigilanza sulla caccia giudicano la selvaggina abbattuta non cacciabile e questa decisione non viene riconosciuta, l'Ufficio richiede una perizia su domanda scritta del cacciatore. Rinunciare a una perizia equivale a riconoscere la decisione.

Art. 22 3. Prezzi per la cacciagione

¹ Per selvaggina abbattuta illegalmente e per la determinazione del rimborso del valore valgono i seguenti prezzi per la cacciagione:

a) cervo	fr. 9.50/kg
b) capriolo	fr. 12.–/kg
c) camoscio	fr. 8.–/kg
d) stambecco	fr. 9.–/kg
e) cinghiale	fr. 8.–/kg
f) marmotta oltre 3 kg	fr. 20.–/unità
g) marmotta sotto 3 kg	fr. 10.–/unità

Art. 23 Multe disciplinari

¹ Le contravvenzioni sono punite con multe disciplinari conformemente all'allegato 1. La procedura si conforma alle disposizioni determinanti dell'ordinanza sulla riscossione di multe disciplinari per contravvenzioni alla legislazione sulla caccia⁷⁾.

Art. 24 Animali marcati

¹ Maschi e femmine di cervo marcati con collare e camosci con marche auricolari sono protetti.

² Chi trova od osserva selvaggina marcata con collare, marche auricolari o anelli deve comunicarlo agli organi di vigilanza della caccia mediante il modulo di annuncio.

⁷⁾ CSC [740.030](#)

³ Per l'invio della marca unitamente alla mandibola viene versato un premio pari a 20 franchi.

Art. 25 Selvaggina malata e ferita

¹ Selvaggina malata e ferita nonché selvaggina che presenta un comportamento anormale e selvaggina perita deve essere notificata immediatamente agli organi di vigilanza della caccia.

Art. 26 Abbattimento di animali che arrecano danni

¹ Per l'abbattimento di animali che arrecano danni è possibile coinvolgere i cacciatori. Le relative autorizzazioni vengono rilasciate dall'Ufficio.

2. Caccia alta

2.1. PERIODI DI CACCIA E ORARI DI TIRO

Art. 27 Periodi di caccia

¹ La caccia alta 2019 si svolge in due fasi. Essa dura dal 2 all'8 settembre 2019 compreso nonché dal 16 al 29 settembre 2019 compreso. Dal 9 al 15 settembre 2019 compreso la caccia è interrotta.

² Cervi, caprioli, cinghiali, marmotte, volpi, tassi, procioni e cani procioni possono essere cacciati durante l'intero periodo di caccia.

³ La caccia ai camosci è ammessa dal 2 all'8 settembre 2019 compreso e dal 16 al 25 settembre 2019 compreso. In parti dei distretti di caccia III Hinterrhein – Heinzenberg e IV Moesa (settori D03 – D10) la caccia a femmine di camoscio è ammessa solo fino al 21 settembre 2019 compreso.

Art. 28 Orari di tiro

¹ Valgono i seguenti orari di tiro:

- a) dal 2 al 8 settembre 2019 compreso dalle ore 6.00 alle ore 20.30;
- b) dal 16 al 25 settembre 2019 compreso dalle ore 6.30 alle ore 20.00;
- c) dal 26 al 29 settembre 2019 compreso dalle ore 6.30 alle ore 19.45.

2.2. CERVI

Art. 29 Cervi cacciabili

¹ I cervi sono cacciabili ad eccezione dei fusoni con un'altezza d'asta superiore agli orecchi, dei cervi con corona su ambedue le aste con una lunghezza d'asta di 60 cm e più, delle femmine allattanti di cervo e dei cerbiatti.

² Sono fatte salve le disposizioni divergenti riguardo alla caccia al cervo con corona conformemente all'articolo 30 e al fusone conformemente all'articolo 32 capoverso 3 e all'allegato 2 lettera c.

³ Il 7 e l'8 settembre ogni cacciatore può abbattere complessivamente solo un maschio di cervo al di fuori delle zone di protezione della selvaggina e un fusone indipendentemente dalla lunghezza d'asta conformemente all'articolo 32 capoverso 3 e all'allegato 2 lettera c in aggiunta alle femmine cacciabili.

Art. 30 Cervi con corona

¹ Dal 4 al 6 settembre 2019 compreso è cacciabile anche il cervo con corona su ambedue le aste con una lunghezza d'asta di 60 cm e più. Nel corso di queste giornate ogni cacciatore può abbattere al massimo un cervo con corona su una o su ambedue le aste indipendentemente dalla lunghezza d'asta.

² Un cervo con corona su ambedue le aste è ritenuto tale quando su ambedue le aste presenta tre o più punte sopra il mediano. Un cervo con corona su una sola asta è ritenuto tale quando una delle aste presenta tre o più punte sopra il mediano.

³ Le punte sono ritenute tali quando misurano 3 cm e più dalla superficie delle aste. Viene misurata la distanza più corta dalla superficie d'asta alla base della punta fino all'estremità della stessa.

⁴ Per valutare la cacciabilità di cervi con corona fa stato l'asta più corta.

⁵ Nel distretto di caccia XI per la zona con intervento venatorio particolare St. Antö-nien fanno stato le disposizioni di cui all'allegato 3.

⁶ Tutti i cervi con corona su una o su ambedue le aste devono essere presentati agli organi di vigilanza della caccia allo stato fresco indipendentemente dalla lunghezza d'asta.

Art. 31 Fusoni

¹ Per verificare se nel fusone le aste superano o meno gli orecchi, i padiglioni auricolari vengono accostati alle rispettive aste.

² Per valutare la cacciabilità di fusoni fa stato l'asta più corta.

³ Il 7 e l'8 settembre 2019 la caccia al fusone è ammessa indipendentemente dalla lunghezza d'asta, con un contingente complessivo di un fusone per cacciatore.

Art. 32 Misure di gestione nelle zone di protezione della selvaggina 1. Abbattimenti di cervi

¹ Al fine di incrementare il numero di capi abbattuti durante la caccia alta, l'Ufficio svolge azioni di disturbo al di fuori dei periodi di caccia ed effettua singoli abbattimenti in zone di protezione della selvaggina nonché su superfici colpite da danni causati dalla selvaggina.

² Con lo stesso obiettivo, singole parti di zone di protezione della selvaggina vengono aperte totalmente o parzialmente per la caccia e per altre zone di protezione della selvaggina lungo il confine della zona di protezione vengono emanate aperture parziali con divieto di accesso (allegato 2).

³ Il 7 e l'8 settembre 2019 singole zone di protezione della selvaggina in tutto il Cantone vengono aperte in tutto o in parte per la caccia a femmine non allattanti e a fucili indipendentemente dalla lunghezza d'asta. Nel dettaglio fanno stato le disposizioni conformemente all'allegato 2 lettera c.

⁴ Nelle aree integralmente o parzialmente aperte per la caccia all'interno di zone di protezione della selvaggina è vietato allestire impianti per la caccia come altane, postazioni al suolo o ripari. Eventuali delimitazioni all'interno delle zone di protezione della selvaggina saranno marcate con dei segni di colore blu e rosso.

⁵ Se l'inizio e la fine delle "fasce cuscinetto" vengono marcati, ciò avviene con segni di colore rosso (parte chiusa) e blu (parte aperta).

Art. 32a 2. Eccezioni dal divieto di accesso

¹ In singole zone di protezione della selvaggina durante la caccia alta vigono eccezioni dal divieto di accesso conformemente all'allegato 2 lettera d.

Art. 33 3. Cartine delle aree aperte per la caccia

¹ Per le aree di zone di protezione della selvaggina aperte integralmente o parzialmente per la caccia oppure per le quali vale la possibilità di sparare da fuori al loro interno sono disponibili delle cartine sul sito web dell'Ufficio⁸⁾.

Art. 34 4. Obbligo di notifica

¹ Tutti i capi abbattuti nel quadro delle misure in zone di protezione della selvaggina conformemente all'articolo 32 devono essere notificati immediatamente agli organi competenti di vigilanza della caccia.

² Per le zone parzialmente aperte con divieto di accesso occorre contattare gli organi di vigilanza della caccia prima di raggiungere un animale abbattuto o il punto nel quale la selvaggina è stata colpita all'interno della zona di protezione. Se non è possibile stabilire un collegamento telefonico, l'abbattimento deve essere notificato immediatamente non appena è possibile stabilire un collegamento.

Art. 35 Piano degli abbattimenti

¹ Il piano degli abbattimenti stabilisce il numero dei capi che devono essere prelevati dall'effettivo per ciascuna regione di caccia al cervo. In sede di allestimento del piano degli abbattimenti si parte dal presupposto che vengano prelevati maschi e femmine in egual misura.

⁸⁾ <http://www.wildasyl.gr.ch>

² Per l'adempimento del piano degli abbattimenti risulta determinante il numero di femmine abbattute. Il piano degli abbattimenti nelle singole regioni di caccia al cervo è adempiuto se il numero delle femmine abbattute raggiunge almeno il 50 per cento del piano degli abbattimenti, rispettivamente il 55 o 60 per cento se l'obiettivo consiste nella "riduzione dell'effettivo".

³ Una regione di caccia al cervo è composta da una o più aree di caccia. Le regioni di caccia al cervo, i distretti di caccia e le aree di caccia nonché il piano degli abbattimenti sono indicati nell'allegato 4.

Art. 36 Intervento venatorio particolare

¹ Nelle macroregioni Surselva e Grigioni centrale il Governo designa diverse zone in cui sono previsti interventi venatori particolari. Esso stabilisce le prescrizioni per quanto concerne il numero di femmine da abbattere.

² Nel distretto di caccia XI nella zona St Antönien fanno stato prescrizioni agevolate per evitare danni causati dalla selvaggina nei boschi di protezione (allegato 3).

2.3. CAPRIOLI E CAMOSCI

2.3.1. *Caprioli*

Art. 37 Caprioli cacciabili, obbligo di presentazione

¹ Possono essere abbattuti:

- a) i maschi di capriolo con trofeo palcuto o superiore (con numero di punte sia pari sia dispari) con un'altezza d'asta di almeno 16 cm;
- b) i forcuti e i fusoni, con un'altezza d'asta inferiore a 16 cm;
- c) femmine non allattanti di capriolo.

² Nel corso degli ultimi quattro giorni della caccia alta, in tutto il Cantone dei Grigioni ogni cacciatore può abbattere un piccolo di capriolo nonché femmine sottili nel quadro del contingente supplementare. In questi giorni di caccia le femmine di capriolo sono protette, mentre i maschi di capriolo e le femmine sottili sono cacciabili. Le femmine sottili e i piccoli di capriolo abbattuti devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia.

³ I caprioli abbattuti e marcati devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia durante tutto il periodo di caccia. Quale compenso viene versato un premio pari a 20 franchi.

Art. 38 Valutazione della cacciabilità dei maschi di capriolo

¹ L'altezza delle aste viene misurata dal margine inferiore della rosa sulla parte esterna, al centro, in linea retta fino alla punta.

² Per la valutazione della cacciabilità dei forcuti e dei fusoni fa stato l'asta più corta.

2.3.2. Camosci

Art. 39 Camosci cacciabili

¹ Sono cacciabili:

- a) maschi di camoscio;
- b) femmine non allattanti di camoscio;
- c) piccoli di un anno.

Art. 40 Valutazione della cacciabilità dei camosci

¹ Per la valutazione della cacciabilità fa stato la lunghezza del corno più corto. Se un cacciatore richiede una perizia, per quanto riguarda la successione di abbattimento il relativo camoscio è considerato abbattuto illegalmente finché non è disponibile una decisione definitiva.

Art. 41 Obbligo di presentazione

¹ Tutte le femmine di camoscio abbattute devono essere presentate allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia e fatte marcare.

Art. 42 Curve altimetriche per la caccia al camoscio

¹ Le disposizioni riguardanti la caccia al camoscio e il computo al contingente di tre capi o al contingente supplementare si conformano e si differenziano secondo le curve altimetriche conformemente all'allegato 5.

² Per camosci di un anno e femmine di camoscio di due anni al di sopra delle curve altimetriche valgono le restrizioni conformemente all'allegato 6.

Art. 42a Zone con interventi venatori particolari

¹ Per le seguenti zone problematiche sotto il profilo forestale vengono stabiliti i seguenti abbattimenti minimi (allegato 5 lett. e e i):

- a) Comune di Sumvitg, Uaul Puzastg 5 camosci
- b) Comuni di Rhäzüns e di Cazis Prau Pign – Plattawald 8 camosci

² Se gli abbattimenti minimi non vengono raggiunti durante la caccia alta, gli abbattimenti mancanti vengono effettuati dagli organi di vigilanza della caccia.

2.3.3. *Contingenti*

Art. 43 Contingente di tre capi

¹ Per l'abbattimento di caprioli e di camosci esistono dei contingenti. Classi di animali che i cacciatori abbattano in via preferenziale sono riassunte nel contingente di tre capi. Nel quadro di questo contingente ogni cacciatore può abbattere un solo maschio di capriolo, di camoscio o un camoscio di un anno. Gli altri posti all'interno del contingente possono essere utilizzati per una femmina di capriolo cacciabile o per una femmina di camoscio cacciabile.

² L'allegato 6 contiene le prescrizioni inerenti il contingente di tre capi.

Art. 44 Contingente supplementare

¹ Nel quadro del contingente supplementare è possibile abbattere ulteriori caprioli e camosci. A questo contingente possono essere attribuiti soprattutto animali che sotto il profilo della pianificazione della caccia dovrebbero essere abbattuti in via preferenziale, che però sono meno ambiti tra i cacciatori, come animali sottopeso (abbattimenti selettivi), animali in zone problematiche sotto il profilo forestale (camoscio di un anno al di sotto della curva altimetrica) oppure piccoli di capriolo negli ultimi quattro giorni di caccia.

² L'allegato 6 contiene le prescrizioni inerenti il contingente supplementare.

2.4. CINGHIALI

Art. 45 Cinghiali cacciabili

¹ Fatta eccezione per le scrofe allattanti, i cinghiali sono cacciabili in tutto il Cantone. Il 7 e l'8 settembre 2019 sono cacciabili anche nelle parti delle zone di protezione della selvaggina aperte per la caccia conformemente all'allegato 2 lettera c.

Art. 46 Obbligo di presentazione

¹ Gli animali abbattuti devono essere presentati in pelle agli organi di vigilanza della caccia. La carne degli animali abbattuti è dichiarata commestibile solo una volta disponibili i risultati dell'esame delle trichine. L'esame è obbligatorio e le spese corrispondenti sono a carico del cacciatore.

Art. 47 Divieto di foraggiamento

¹ È vietata la posa e la gestione da parte dei cacciatori di mangiatoie per cinghiali allo scopo di foraggiamento, di mangiatoia diversiva e di mangiatoia d'adescamento (esche).

2.5. MARMOTTE

Art. 48 Marmotte cacciabili, contingente

¹ Ogni cacciatore può abbattere otto marmotte senza limitazioni riguardo a età e sesso.

Art. 49 Autorizzazioni eccezionali

¹ Nel caso di marmotte che causano danni nei prati e nei pascoli, gli organi di vigilanza della caccia possono rilasciare autorizzazioni eccezionali per l'abbattimento di più di otto animali.

2.6. VOLPI, TASSI, PROCIONI E CANI PROCIONI

Art. 50 Cacciabilità

¹ Volpi, tassi, procioni e cani procioni sono cacciabili in tutto il Cantone senza limitazioni.

2.7. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 51 Permesso d'ospite

¹ Il cacciatore è legittimato a invitare un cacciatore ospite a partecipare alla sua caccia per al massimo due giornate. A tale scopo è necessario acquistare in precedenza un permesso d'ospite. L'ospite può esercitare la caccia solo se accompagnato dal cacciatore ospitante. La selvaggina abbattuta è computata nel contingente del cacciatore ospitante.

² I permessi d'ospite possono essere acquistati presso gli uffici di rilascio delle licenze. Informazioni dettagliate riguardo all'acquisto di un permesso d'ospite sono contenute nell'allegato 7.

Art. 52 Indumenti dal colore segnaletico

¹ Per tutti i cacciatori durante la caccia alta è obbligatorio indossare gilè fluorescenti, giacche fluorescenti o cappelli dal colore segnaletico durante battute di caccia, durante ricerche nonché nelle parti delle zone di protezione della selvaggina aperte per la caccia il 7 e l'8 settembre. Una fascia sul cappello non è sufficiente.

Art. 53 Esche

¹ È vietato l'adescamento di ungulati mediante la posa di esche (mele, vinacce, pane e simili).

Art. 54 Esame del bottino di caccia

¹ Cervi, caprioli e camosci vengono esaminati al fine di stabilire il loro stato. A tale scopo devono essere presentati agli organi di vigilanza della caccia.

² Gli animali abbattuti possono essere presentati durante la caccia alta. In questo caso i trofei e le mandibole di questi animali non devono più essere consegnati.

³ Dopo la caccia alta le mandibole complete di cervi, caprioli e camosci abbattuti nonché i trofei di caprioli e camosci abbattuti devono essere presentati preparati e ben puliti, ma non sbiancati, all'organo di vigilanza della caccia competente per il luogo di abbattimento nel periodo dal 25 ottobre al 2 novembre 2019.

⁴ In questo periodo l'Ufficio organizza dei posti di accettazione regionali. Luoghi e orari vengono resi noti dall'Ufficio.

⁵ In caso di impedimento il materiale d'analisi è da inviare per raccomandata all'organo di vigilanza della caccia competente per il luogo di abbattimento entro il 4 novembre 2019.

⁶ Per contrassegnare mandibole e trofei occorre utilizzare le etichette ufficiali che devono essere compilate integralmente.

3. Cacce speciali per la regolazione degli effettivi di cervo, capriolo e cinghiale

3.1. DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 55 Principio

¹ Una volta disponibile il numero di capi abbattuti durante la caccia alta, il Dipartimento decide se debbano essere disposte cacce speciali per cervi, caprioli e cinghiali.

² La caccia speciale può essere permessa anche nelle zone parzialmente protette di bandite federali di caccia e nelle zone di protezione della selvaggina cantonali.

³ La decisione e i piani di abbattimento vengono pubblicati sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

Art. 56 Periodo e durata delle cacce

¹ Le cacce speciali al cervo, al capriolo e al cinghiale hanno luogo nel periodo tra il 2 novembre e il 18 dicembre 2019. All'interno di una regione l'inizio, l'interruzione e la fine possono essere scaglionati a seconda della zona.

² La caccia inizia di mercoledì o di sabato. Per il cervo e per il capriolo essa termina con l'adempimento del piano di abbattimento. Eventualmente la caccia può essere conclusa già dopo un solo giorno. In singole regioni il Dipartimento può disporre la caccia speciale al cinghiale anche successivamente all'adempimento dei piani di abbattimento per cervi e caprioli.

³ L'inizio, eventuali interruzioni, l'aumento del piano degli abbattimenti nelle regioni e la conclusione delle cacce nelle regioni o nelle zone vengono stabiliti dal Dipartimento. Zone di caccia o parti di queste ultime possono essere limitate sotto il profilo territoriale o altimetrico.

Art. 57 Giorni di caccia, orari di tiro

¹ Le cacce si svolgono di mercoledì, di sabato e di domenica. Gli orari di tiro vengono stabiliti come segue:

- a) dal 2 al 15 novembre 2019 dalle ore 6.45 alle ore 14.00;
- b) dal 16 al 30 novembre 2019 dalle ore 7.00 alle ore 14.00;
- c) dal 1° al 18 dicembre 2019 dalle ore 7.15 alle ore 14.00.

Art. 58 Requisiti per la partecipazione

¹ Sono autorizzati a partecipare i cacciatori che nell'anno in corso hanno acquistato la licenza di caccia alta o la licenza di caccia allo stambecco. Sono autorizzati a partecipare anche titolari di cani da traccia che durante la caccia alta si mettono a disposizione per la ricerca nel gruppo blu per almeno 15 giorni di caccia, di cui i primi tre giorni dopo l'inizio della caccia e i primi tre giorni dopo la riapertura. I cacciatori autorizzati a partecipare devono avere stipulato un'assicurazione di responsabilità civile valida per tutto il periodo di caccia.

² Il numero di cacciatori autorizzati a partecipare viene stabilito in base al numero di cervi e di caprioli da abbattere e all'estensione della zona di caccia.

³ Se per una regione si annunciano troppi cacciatori, i partecipanti vengono stabiliti tramite sorteggio.

⁴ L'annuncio deve avvenire contestualmente all'acquisto della licenza di caccia alta o di caccia allo stambecco. Gli uffici dove annunciarsi sono gli uffici di rilascio delle licenze indicati dall'Ufficio. I moduli d'annuncio possono essere ritirati presso tali uffici.

⁵ I cacciatori devono indicare la regione in cui intendono esercitare la caccia speciale.

⁶ Durante la caccia speciale, nelle macroregioni Surselva e Grigioni centrale come pure nelle regioni Dreibündenstein, Heinzenberg, Hinterrhein e Schanfigg i cacciatori sono autorizzati a cacciare unicamente in una determinata parte della regione. All'atto dell'annuncio devono indicare la parte di regione preferita:

- a) regione di caccia al cervo Surselva: distretto di caccia I oppure distretto di caccia II;
- b) regione di caccia al cervo Heinzenberg: area Nolla (compresi gli alpi Verdus e Carnusa del settore C06) oppure regione parziale Safien – Bonaduz (compreso il settore C06 senza gli alpi Verdus e Carnusa);
- c) regione di caccia al cervo Dreibündenstein: area Domleschg oppure area Coira – Ems – Churwalden;
- d) regione di caccia al cervo Hinterrhein: area Schams oppure regione parziale Rheinwald/Ferrera – Avers;

- e) regione di caccia al cervo Grigioni centrale: area Davos (senza Wiesen), Comune di Bergün Filisur, Albulatal – Brienz – Obervaz (senza il Comune di Bergün Filisur) oppure area Surses;
- f) regione di caccia al cervo Schanfigg: Ausser-Schanfigg (settori T01, T02, T07) e Inner-Schanfigg (settori T03, T04, T05 e T06).

⁷ Il cacciatore interessato può esercitare la caccia solo in una regione o parte di regione. Sono fatte salve misure particolari per l'adempimento dei piani di abbattimento conformemente all'articolo 62.

⁸ La regione o la parte di regione annunciata viene indicata sulla licenza per la caccia alta o per la caccia allo stambecco.

Art. 59 Pubblicazione

¹ La decisione in merito allo svolgimento della caccia speciale viene pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

Art. 60 Contingente

¹ Ogni cacciatore può abbattere al massimo quattro capi di selvaggina nello stesso giorno.

Art. 61 Obbligo di presentazione, controllo, determinazione e calcolo della tassa di abbattimento

¹ Al termine della caccia gli animali abbattuti devono essere presentati senza indugio all'organo competente di vigilanza della caccia che procede alla misurazione e alla pesatura.

² La selvaggina viene lasciata al cacciatore non appena egli ha confermato con la propria firma il peso da conteggiare e quindi l'ammontare della tassa di abbattimento. Per il calcolo del peso da conteggiare, dal cervo e dal capriolo vengono dedotti rispettivamente tre chilogrammi e un chilogrammo. La tassa di abbattimento viene fatturata dall'Ufficio.

Art. 62 Misure particolari per adempiere i piani di abbattimento

¹ Se in una regione o in parti di essa la caccia non viene esercitata o viene esercitata in misura insufficiente, anche gli organi di vigilanza della caccia procedono ad abbattimenti. Su disposizione del Dipartimento, eventualmente possono essere coinvolti anche cacciatori di altre regioni, parti di regioni o aree.

Art. 63 Tassa di base

¹ La tassa di base per l'esercizio della caccia speciale ammonta a 100 franchi per tutte le regioni indipendentemente dalle specie cacciabili.

Art. 64 Disposizioni particolari

¹ Il martedì e il venerdì prima di una giornata di caccia speciale, a partire dalle ore 13.30 il cacciatore può informarsi al numero di telefono ufficiale⁹⁾ oppure sul sito web dell'Ufficio¹⁰⁾ in quali regioni si svolge la caccia speciale. In questi giorni è permesso recarsi agli alloggi in assetto di caccia a partire dalle ore 16.00. Mezzi di trasporto a motore possono essere utilizzati per recarsi nel territorio di caccia fino all'inizio dell'orario di tiro.

² Nella zona d'influenza del Parco nazionale svizzero il Dipartimento è autorizzato a svolgere progetti pilota con disposizioni particolari per l'utilizzo di veicoli a motore. Questi progetti pilota riguardano divieti di circolazione limitati nel tempo prima dell'orario di tiro in combinazione con viaggi consentiti dopo l'inizio dell'orario di tiro.

³ Il transito su strade forestali al fine di esercitare la caccia speciale è ammesso senza autorizzazione in analogia a quanto previsto per l'utilizzo per scopi di economia forestale.

⁴ Se un cacciatore fa uso di mezzi di trasporto a motore per rientrare a casa oppure per il trasporto della preda, in caso di ripresa della caccia esso può utilizzarli solo in conformità alle disposizioni valide per la caccia alta ordinaria.

⁵ Gli animali abbattuti devono essere registrati senza indugio nell'elenco degli abbattimenti. Quest'ultimo deve essere inviato per posta A Plus o per raccomandata entro il 23 dicembre dell'anno civile in corso all'ufficio di rilascio delle licenze presso il quale la licenza è stata acquistata.

⁶ Gli organi di vigilanza della caccia fanno in modo che siano disponibili cani da traccia. I verbali di ricerca devono essere consegnati all'organo di vigilanza della caccia competente entro quattro giorni dal termine della caccia speciale nella regione corrispondente.

⁷ Per tutti i cacciatori durante la caccia speciale è obbligatorio indossare gilè fluorescenti, giacche fluorescenti o cappelli dal colore segnaletico. Una fascia sul cappello non è sufficiente.

⁸ Per quanto le disposizioni riguardo alla caccia speciale non prevedano nulla di diverso, trovano applicazione le medesime disposizioni valide per l'esercizio della caccia alta.

3.2. CERVI

Art. 65 Zona di caccia

¹ Le cacce speciali vengono svolte nelle regioni in cui durante la caccia alta ordinaria non è stato abbattuto il numero di femmine necessario per la regolazione dell'effettivo.

⁹⁾ numero di telefono 0900 820 844 (tedesco) rispettivamente 0900 820 845 (italiano)

¹⁰⁾ <http://www.ajf.gr.ch>

Art. 66 Piani di abbattimento

¹ I piani di abbattimento per la caccia speciale vengono stabiliti in modo tale che venga abbattuto il numero mancante di femmine.

² In sede di allestimento dei piani di abbattimento di norma si calcola che la quota di femmine tra gli animali abbattuti ammonterà al 70 per cento. Se negli ultimi anni in una regione di caccia al cervo la quota media di femmine è stata inferiore al 70 per cento, ciò viene tenuto in considerazione in sede di pianificazione. Se eccezionalmente viene dato il via libera solamente alla caccia di cerbiatti, si calcola che la quota di femmine tra gli animali abbattuti sarà del 50 per cento.

³ In tutte le aree il Dipartimento può aumentare il piano di abbattimento per la caccia speciale di fino a 20 capi.

Art. 67 Cervi cacciabili

¹ Durante la caccia speciale possono essere abbattuti:

- a) cervi malati o feriti;
- b) femmine di cervo, femmine sottili e cerbiatti;
- c) fusoni con un'altezza d'asta inferiore agli orecchi;
- d) forcuti.

² Cacciatori che hanno abbattuto due cerbiatti possono abbattere un maschio di cervo conformemente alle disposizioni relative alla caccia alta. Fanno eccezione e sono protetti cervi con corona su una o su ambedue le aste con una lunghezza d'asta di 60 cm e più.

³ Se in una regione la differenza rispetto al piano degli abbattimenti è esigua, è possibile limitare sia il contingente giornaliero a disposizione dei cacciatori, sia l'elenco degli animali cacciabili.

Art. 68 Tasse di abbattimento

¹ La tassa di abbattimento ammonta a:

- a) per cerbiatti fr. 2.–/kg
- b) per cervi di un anno fr. 4.–/kg
- c) per femmine di cervo di due anni e più fr. 4.–/kg
- d) per maschi di cervo di due anni e più fr. 6.–/kg

² Per animali malati e feriti che sono inutilizzabili non viene riscossa alcuna tassa di abbattimento.

3.3. CAPRIOLI

Art. 69 Zona di caccia

¹ La cacce speciali al capriolo vengono svolte nelle regioni e nelle aree in cui i piani di abbattimento non sono stati adempiuti già durante la caccia alta ordinaria.

Art. 70 Piani di abbattimento

¹ Al termine della caccia alta per ciascuna regione viene stabilito il numero necessario di abbattimenti per raggiungere l'obiettivo, che viene confrontato con il numero di capi abbattuti. I capi mancanti devono essere abbattuti durante la caccia speciale. Le regioni di caccia al capriolo corrispondono a quelle di caccia al cervo conformemente all'allegato 4.

² I piani di abbattimento per le singole regioni e le singole aree vengono determinati in base al numero di capi abbattuti durante la caccia alta in modo tale che la quota di femmine di capriolo e di piccoli di capriolo si attesti di norma tra il 50 e il 65 per cento di tutti i caprioli abbattuti. La percentuale di femmine di capriolo e di piccoli di capriolo richiesta aumenta se il numero di maschi di capriolo abbattuti si avvicina o supera il numero massimo degli abbattimenti registrato nel corso degli ultimi 25 anni. In sede di determinazione del piano degli abbattimenti si tiene conto delle differenze regionali per quanto concerne la pressione venatoria esercitata sul maschio di capriolo.

Art. 71 Caprioli cacciabili

¹ Durante la caccia speciale possono essere abbattuti:

- a) caprioli malati e feriti;
- b) femmine di capriolo, femmine sottili e piccoli di capriolo.

² Se in una regione la differenza rispetto al piano degli abbattimenti è esigua, è possibile limitare il contingente giornaliero dei cacciatori.

Art. 72 Tasse di abbattimento

¹ La tassa di abbattimento ammonta a:

- | | | |
|----|---|---------------|
| a) | per animali di un anno o più | fr. 6.–/kg |
| b) | per piccoli di capriolo | nessuna tassa |
| c) | per animali malati e feriti che sono inutilizzabili | nessuna tassa |

3.4. CINGHIALI**Art. 73** Zona di caccia, cinghiali cacciabili

¹ Fatta eccezione per le scrofe allattanti, i cinghiali sono cacciabili in tutte le regioni in cui viene svolta la caccia speciale.

Art. 74 Diritto di caccia, obbligo di presentazione

¹ Sono autorizzati a cacciare i titolari di un'autorizzazione per l'esercizio della caccia speciale.

² Gli animali abbattuti sono da presentare senza indugio all'organo competente di vigilanza della caccia dopo la conclusione della caccia.

Art. 75 Tasse di abbattimento

¹ La tassa di abbattimento ammonta a:

- | | | |
|----|---|---------------|
| a) | per animali di peso superiore a 40 kg | fr. 2.–/kg |
| b) | per animali di peso fino a 40 kg | nessuna tassa |
| c) | per animali malati e feriti che sono inutilizzabili | nessuna tassa |

4. Caccia allo stambecco

Art. 76 Periodi di caccia e orari di tiro

¹ La caccia allo stambecco si svolge nel periodo dal 5 ottobre al 5 novembre compreso. In alcune colonie è prevista un'ammissione scaglionata oppure la caccia viene interrotta per diversi giorni.

² Valgono i seguenti orari di tiro:

- dal 5 al 15 ottobre 2019 dalle ore 7.00 alle ore 19.30;
- dal 16 al 26 ottobre 2019 dalle ore 7.15 alle ore 19.00;
- dal 27 ottobre al 5 novembre 2019 dalle ore 6.45 alle ore 17.30.

Art. 77 Cacciatori autorizzati

¹ Sono autorizzati a cacciare solo i cacciatori che si sono annunciati regolarmente, che nel relativo anno sono stati estratti a sorte e che hanno acquistato una licenza per l'esercizio della caccia allo stambecco.

² Le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza della caccia sono vincolanti per i cacciatori.

Art. 78 Piano degli abbattimenti

¹ Il piano degli abbattimenti stabilisce il numero di maschi e di femmine di stambecco che deve essere prelevato dall'effettivo per ciascuna colonia di stambecchi. Per i maschi di stambecco il piano è ripartito in aggiunta secondo classi d'età. Il piano degli abbattimenti 2019¹¹⁾ approvato dall'Ufficio federale dell'ambiente è contenuto nell'allegato 8.

Art. 79 Animali marcati

¹ Gli animali marcati sono protetti. In via eccezionale l'Ufficio può autorizzare l'abbattimento di animali malati e feriti nonché di animali che rientrano in una determinata classe d'età.

¹¹⁾ approvato il 27 maggio 2019

Art. 80 Disposizioni particolari

¹ Il transito su strade forestali al fine di esercitare la caccia allo stambecco è ammesso senza autorizzazione in analogia a quanto previsto per l'utilizzo per scopi di economia forestale.

Art. 81 Riporto del diritto di partecipazione

¹ In caso di disdette entro il 31 luglio il diritto di partecipazione alla caccia allo stambecco viene riportato senza limitazione all'anno successivo.

² In caso di disdette dal 1° agosto in poi il diritto di partecipazione alla caccia allo stambecco viene riportato solo in caso di malattia o di infortunio. Il diritto è valido per tre anni e può essere riportato una volta durante questo periodo.

³ Se un cacciatore è costretto a interrompere la caccia a causa di malattia o infortunio, il diritto di partecipazione alla caccia allo stambecco viene riportato limitatamente ai giorni di caccia non utilizzati, se l'interruzione della caccia avviene prima del terzultimo giorno di caccia. Il diritto è valido per tre anni e può essere riportato una volta durante questo periodo.

5. Caccia bassa

5.1. DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 82 Periodi di caccia e orari di tiro

¹ La caccia bassa dura dal 1° ottobre al 30 novembre.

² Valgono i seguenti orari di tiro:

- a) dal 1° al 15 ottobre 2019 dalle ore 7.00 alle ore 19.30;
- b) dal 16 al 26 ottobre 2019 dalle ore 7.15 alle ore 19.00;
- c) dal 27 ottobre al 15 novembre 2019 dalle ore 6.45 alle ore 17.30;
- d) dal 16 al 30 novembre 2019 dalle ore 7.00 alle ore 17.30.

Art. 83 Selvaggina cacciabile

¹ Sono cacciabili: lepri comuni, lepri variabili, volpi, tassi, martore e faine, cani procioni, procioni, topi muschiati, fagiani di monte, pernici bianche, colombacci, piccioni domestici inselvatichiti, corvi imperiali, cornacchie nere, cornacchie bigie, gazze, ghiandaie, cormorani, folaghe e germani reali.

Art. 84 Limitazioni locali

¹ Dal 5 al 21 ottobre 2019 volpi, tassi, martore e faine nonché procioni, cani procioni e topi muschiati sono cacciabili senza limitazioni temporali nei distretti di caccia I, II, III, V, VI, VII, VIII-1, VIII-2, X, XI e XII.

² I distretti di caccia e le regioni di caccia corrispondono alla ripartizione di cui all'allegato 4.

Art. 85 Impiego di cani da caccia, dimensione del gruppo

¹ L'impiego di cani da caccia per l'esercizio della caccia è permesso solo se anche il cacciatore stesso esercita la caccia.

² Nel caso di impiego di cani da caccia per la caccia alla lepre o a volatili la dimensione del gruppo è limitata a quattro cacciatori.

Art. 86 Elenco degli abbattimenti

¹ Per le lepri, le faine, le martore e gli uccelli abbattuti è obbligatorio indicare correttamente la specie (lepre comune o lepre bianca, faina o martora, fagiano di monte o pernice bianca, germano reale). L'indicazione non corretta della specie nell'elenco degli abbattimenti è punita con una multa disciplinare conformemente all'allegato 1.

5.2. LEPRI

Art. 87 Limitazione temporale, contingente

¹ La lepre non può essere cacciata dal 21 novembre al 30 novembre 2019 compreso.

² Ogni cacciatore può abbattere in totale otto lepri, tuttavia al massimo due lepri nel corso della stessa giornata.

5.3. FAGIANI DI MONTE

Art. 88 Limitazione temporale, contingente e obbligo di presentazione

¹ Il fagiano di monte può essere cacciato a partire dal 16 ottobre.

² Ogni cacciatore può abbattere un fagiano di monte.

³ Fagiani di monte abbattuti devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia.

5.4. PERNICI BIANCHE

Art. 89 Limitazione temporale, contingente e obbligo di presentazione

¹ La pernice bianca può essere cacciata a partire dal 16 ottobre.

² Ogni cacciatore può abbattere al massimo due pernici bianche nello stesso giorno e dieci pernici bianche nel corso di tutta la caccia bassa.

³ Per ogni pernice bianca abbattuta occorre consegnare campioni di piume (ali, remiganti e diverse piume). I campioni devono essere conservati separatamente in un sacchetto di plastica, le ali devono essere congelate, e consegnati agli organi di vigilanza della caccia entro il 6 dicembre 2019 insieme alle informazioni riguardanti la data e il luogo dell'abbattimento. Il verbale ufficiale¹²⁾ deve essere compilato integralmente, comprese le coordinate.

5.5. SELVAGGINA ACQUATICA

Art. 90 Caccia con il cane, contingente

¹ La caccia alla selvaggina acquatica (cormorani, folaghe, germani reali) può essere praticata solo con un cane da caccia appositamente addestrato e solo con pallini senza piombo.

² Ogni cacciatore può abbattere al massimo o due folaghe, due germani reali o una folaga e un germano reale. Per i cormorani non ci sono contingenti giornalieri.

³ Il numero di capi permesso per lo stesso cane da caccia è di al massimo quattro al giorno.

5.6. GHIANDAIE

Art. 91 Contingente

¹ Ogni cacciatore può abbattere al massimo quattro ghiandaie al giorno. I capi abbattuti devono essere registrati senza indugio nell'elenco degli abbattimenti.

6. Caccia d'agguato

Art. 92 Periodi di caccia e orari di tiro

¹ La caccia d'agguato dura dal 1° novembre 2019 al 29 febbraio 2020 compreso con una sospensione per Natale (dal 24 dicembre al 26 dicembre compreso). L'esercizio della caccia d'agguato è permesso dalle ore 17.30 alle ore 6.30.

Art. 93 Cacciatori autorizzati, elenco degli abbattimenti

¹ La caccia d'agguato può essere esercitata dai titolari di una licenza di caccia alta, caccia bassa o caccia allo stambecco per l'anno di caccia in corso nonché da cacciatori che acquistano una licenza per la caccia d'agguato. Il cacciatore è tenuto a portare con sé l'elenco degli abbattimenti valido.

¹²⁾ verbale per la consegna di materiale d'analisi di pernici bianche abbattute

Art. 94 Selvaggina cacciabile, limitazione temporale e locale

¹ Sono cacciabili: volpi (fino al 29 febbraio 2020), tassi (fino al 15 gennaio 2020), martore e faine (fino al 15 febbraio 2020), cani procioni, procioni e topi muschiati (fino al 29 febbraio 2020).

² Nelle zone di riposo per la selvaggina delimitate con effetto esecutivo la caccia d'agguato è vietata. In zone con regolare presenza del lupo gli organi di vigilanza della caccia possono revocare o vietare posti di appostamento per la caccia d'agguato se non viene mantenuta una distanza adeguata dagli insediamenti.

Art. 95 Annuncio

¹ I cacciatori che esercitano la caccia d'agguato devono annunciare in precedenza per iscritto entro il 31 ottobre del relativo anno civile all'organo competente di vigilanza della caccia i luoghi di appostamento. Complessivamente possono essere indicati due luoghi.

² I cacciatori possono informarsi presso gli organi di vigilanza della caccia in merito all'ammissibilità di un luogo di appostamento a partire dal 1° agosto.

³ L'annuncio è valido unicamente se ogni luogo è indicato in modo esatto. È obbligatorio indicare il numero del settore, il nome della località e il nome locale nonché le coordinate. In seguito i luoghi di appostamento per la caccia d'agguato non possono più essere modificati a posteriori.

⁴ Con l'annuncio il cacciatore conferma di essere in possesso di un'assicurazione di responsabilità civile valida per tutto il periodo di caccia. Contestualmente è necessario inoltrare anche una copia dell'attestato di tiro per l'arma a pallini.

Art. 96 Carnai

¹ Nei carnai è vietata la posa di intere carcasse di animali da reddito o di selvaggina abbattuta o di parti di esse allo scopo di attirare la selvaggina. Resti di carne o di pesce devono essere posati in modo tale che i predatori possano assumerne solo porzioni minime.

Art. 97 Ulteriori disposizioni

¹ La caccia d'agguato può essere esercitata solo da case, stalle o altre strutture stabili (baracche di legno e simili). Per la caccia d'agguato è permesso l'uso di veicoli a motore e di funivie.

² È obbligatorio indicare la specie dei mustelidi abbattuti (faina o martora). L'indicazione non corretta della specie nell'elenco degli abbattimenti è punita con una multa disciplinare conformemente all'allegato 1.

7. Disposizioni finali

Art. 98 Disposizioni penali

¹ Infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza vengono punite conformemente all'articolo 47 segg. della legge cantonale sulla caccia¹³⁾.

¹³⁾ CSC [740.000](#)

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
02.07.2019	01.08.2019	atto normativo	prima versione	2019-010

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	02.07.2019	01.08.2019	prima versione	2019-010